



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 411	di data 15/12/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO " LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO." APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA. IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 17.070.189,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

preso atto che con deliberazione di data 17 febbraio 2021 n. 30 il Consiglio Comunale ha deciso:

1. di autorizzare l'indizione di una procedura ristretta ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare e di contesto, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni indicate nella deliberazione stessa;
 2. di stabilire che l'affidamento sopra indicato avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
 3. di approvare lo schema di avviso di preinformazione allegato alla medesima deliberazione redatto dall'Ufficio Gare del Servizio Appalti e partenariati dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
 4. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale si procederà all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto anche ai fini della predisposizione della lettera di invito, riservandosi di valutare la necessità di modificare l'importo a base di gara nel range massimo del 2%;
 5. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli ulteriori adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara;
 6. di indicare quale Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
- preso atto che con la sopracitata deliberazione consiliare sono stati, inoltre, definiti i seguenti aspetti inerenti la procedura in oggetto:
- indicazione dell'attuale affidatario del servizio di assistenza domiciliare e ricostruzione dei rapporti contrattuali in essere con lo stesso;
 - ricostruzione del quadro normativo di riferimento inerente sia il sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali sia le procedure per l'affidamento degli stessi;
 - precisa qualificazione del servizio di assistenza domiciliare e di contesto, esplicitazione delle finalità sottese, identificazione dei destinatari del servizio e descrizione delle forme e delle modalità in

pagina 1/13

cui l'attività di assistenza si concretizza;

- quantificazione delle ore/giornate di servizio di assistenza domiciliare e di contesto richieste sia in forma individualizzata sia in forma condivisa;
- durata del contratto d'appalto fissata in tre anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo avvio nelle more della stipula;
- quantificazione dell'importo a base di gara stimato annuo (euro 5.575.043,00 oneri fiscali esclusi) e importo complessivo triennale dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui all'art. 29 della L.p. 23/1990 (euro 20.070.155,00 – oneri fiscali esclusi), fatta salva la riserva di valutare una modifica dell'importo stesso nel range massimo del due per cento;
- strutturazione dell'appalto in un unico lotto e relativa motivazione sottolineando l'impossibilità funzionale ed economica della suddivisione in più lotti in relazione a diversi parametri quali l'ambito geografico, il target dei destinatari ovvero le forme di erogazione;
- definizione delle condizioni e dei requisiti di partecipazione, rilevando in particolare che, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio - assistenziali mediante appalto o concessione approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020, è richiesto il possesso dell'accreditamento di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007 al momento dell'invio della lettera di invito a presentare offerta;
- attribuzione, ai fini della valutazione dell'offerta, di 10 punti alla componente economica e 90 punti a quella tecnica; applicazione della formula di tipo non lineare prevista dal D.P.P. 21/10/2016 n. 16-50/Leg. per la valutazione dell'offerta economica in quanto servizio ad alta intensità di manodopera;
- applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 della L.p. 2/2016 e non applicazione del comma 3 dello stesso articolo (clausola sociale lavoratori svantaggiati) stante la delicatezza del servizio e le particolari esigenze dell'utenza;
- insussistenza di rischi da interferenze;
- quantificazione degli oneri per prevenire la diffusione del virus COVID 19 nella misura del 2% massimo dell'importo contrattuale, da effettuarsi in un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio mediante variazione contrattuale;

preso inoltre atto che è stato pubblicato ai sensi di legge in data 10 giugno 2021 l'avviso di preinformazione alla procedura in oggetto di data 9 giugno 2021 prot. n. 152627, prevedendo come scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse il giorno 20 dicembre 2021 ad ore 12:00;

rilevato che la sopra citata deliberazione consiliare prevedeva al punto 4 del dispositivo che il Capitolato speciale d'appalto sarebbe stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale anche ai fini della predisposizione della lettera di invito;

rilevato che con deliberazione consiliare n. 128 di data 28 luglio 2021 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare per quanto riguarda funzioni e competenze;

rilevato che, in seguito alle modifiche nel sopra citato Regolamento per la disciplina dei contratti lo stesso prevede:

- all'art. 8 rubricato "Consiglio comunale" la competenza rispetto, tra l'altro, a quanto previsto dall'art. 49 comma 3 lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni. In particolare detto articolo attribuisce al Consiglio comunale la competenza su "la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali" e non più come previsto in precedenza dal previgente comma 2bis lett. b) del regolamento comunale, rispetto anche "all'adozione dei provvedimenti a contrarre relativi all'assunzione ed alla dismissione dei servizi pubblici locali, alla scelta delle relative forme gestionali, ai relativi atti generali di indirizzo, [...] ferma restando la competenza del Dirigente all'assunzione degli atti connessi allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di scelta del contraente";
- all'art. 9, rubricato "Giunta comunale", è stata leggermente rivista la formulazione del comma 2 lett. b) prevedendo che compete alla stessa, tra l'altro, "l'approvazione degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private";
- l'art. 12, rubricato "Dirigenti comunali" al comma 4 conferma, seppure con una modifica rispetto ai

riferimenti normativi non più attuali, che compete ai Dirigenti l'adozione di ogni atto e provvedimento nella materia negoziale, ivi compreso il provvedimento a contrarre, che non sia riservato dal regolamento o dallo Statuto o dalla legge ad altro organo;

rilevato altresì che la sopra citata delibera consiliare stabilisce tra l'altro, al punto 3 del dispositivo, che le suddette modifiche al regolamento per la disciplina dei contratti entrino in vigore dalla data di esecutività della medesima delibera, anche quanto ai procedimenti già in corso, per le motivazioni indicate in premessa della medesima delibera in deroga a quanto previsto dall'art. 114 del medesimo regolamento;

preso atto che, con riferimento alla procedura in oggetto, il Consiglio comunale si è già ampiamente espresso rispetto a quanto previsto dal nuovo art. 8 "Consiglio comunale" con particolare riferimento:

- alla disciplina generale, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio. In particolare, sono stati individuati gli obiettivi e le finalità pubbliche da raggiungere in relazione ai destinatari del servizio, le prestazioni in cui si concretizza l'attività di assistenza domiciliare (cura della persona – cura della casa, del vestiario e del corredo – supporto nella vita quotidiana, sociale e di relazione) nonché le forme di erogazione del servizio stesso, individuale ovvero condivisa in occasione dello svolgimento dei soggiorni climatici protetti e quale presidio di quartiere o di condominio negli ambiti territoriali individuati dal Comune;

- all'assunzione, intesa come scelta di continuare con l'erogazione del servizio che rientra tra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale;

- alla scelta della forma gestionale, individuata nell'esternalizzazione mediante appalto. Tale scelta è stata compiuta anche avvalendosi della griglia di valutazione appositamente predisposta dai competenti uffici provinciali (allegato A delle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento sopracitate), che ha evidenziato le variabili caratterizzanti il servizio ponendole in relazione con le diverse modalità di erogazione, individuando nell'appalto quella potenzialmente più efficace;

considerato pertanto che le modifiche al Regolamento dei contratti come sopra indicate si applicano anche ai procedimenti in corso e che tutto quanto previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento - come da ultimo modificato - di competenza consiliare è già stato analiticamente analizzato ed approvato con la sopra citata delibera consiliare n. 30 di data 17 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 13 dicembre 2021 n. 323, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare e di contesto, ad integrazione di tutto quanto già deciso con deliberazione consiliare n. 30 di data 17 febbraio 2021, aderendo integralmente alle proposte dello scrivente Servizio così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che la sottoscritta Dirigente provvederà agli adempimenti necessari alla prosecuzione della procedura di gara, in particolare, con propria determinazione dirigenziale, alla prenotazione della spesa e all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati oltre che alla predisposizione della lettera di invito;

atteso che compete quindi alla sottoscritta Dirigente adottare il presente atto con il quale si procede all'approvazione degli atti di gara e alla prenotazione della spesa, adempimenti necessari alla prosecuzione della procedura;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" e relativi allegati, elaborato dallo scrivente Servizio, che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

considerato che, data la natura e le caratteristiche della prestazione oggetto del servizio, non sussistendo significativi rischi da interferenze con i dipendenti dell'Amministrazione o di altri appaltatori, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero; in ogni caso, lo scrivente Servizio ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

considerato che, altresì, nella permanenza dell'emergenza sanitaria, devono essere riconosciuti all'appaltatore i costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro - per la cui esatta quantificazione

si è fatto rinvio ad un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio, mediante variazione contrattuale - come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 726, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ciò al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori del servizio;

rilevato che, alla luce del nuovo quadro delineato dal "Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi", nel testo dell'avviso di preinformazione della procedura di gara è stato precisato che l'accredimento richiesto ai partecipanti alla procedura, da possedersi al momento di invio della lettera di invito, deve essere quello definitivo;

preso atto che successivamente, con D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg, tra l'altro, è stato modificato il terzo comma dell'articolo 20 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", disponendo che i soggetti in possesso dell'accredimento temporaneo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accredimento definitivo entro il 31 dicembre 2021, trasmettendo entro tale data la relativa domanda secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello stesso Regolamento;

preso inoltre atto che, con determinazione dirigenziale del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/215 di data 25.06.2021 è stata prorogata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della L.p. 3/2020, fino al 31.12.2021 l'operatività del contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 con l'A.T.I. costituita tra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), SAD s.c.s. (mandante) e S.T. Gestioni (mandante), per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

atteso che, vista la necessità di ridefinire le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 37 della L.p. 18/2021 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023" è stato modificato l'articolo 27 della L.p. 3/2020 prevedendo che gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2022, dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso;

dato atto che lo scrivente Servizio, stante una più attenta analisi dei costi imputabili al servizio di assistenza domiciliare e di contesto ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di integrare l'importo stimato dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dal punto 4 del dispositivo della deliberazione consiliare citata n. 30 di data 17 febbraio 2021, e che l'importo stimato annuo a base di gara risulta ora pari a euro 5.690.063,00 oneri fiscali esclusi pari ad euro 17.070.189,00 oneri fiscali esclusi per i tre anni di durata contrattuale (corrispondenti ad euro 17.923.698,45 oneri fiscali inclusi – IVA al cinque per cento);

rilevato pertanto che l'importo complessivo triennale dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui al combinato disposto degli articoli 29 della L.P. 23/1990 e 27 della L.P. 2/2016 è pari a euro 20.484.226,80 oneri fiscali esclusi;

atteso che l'appalto in oggetto, come già definito nella deliberazione consiliare n. 30 di data 17 febbraio 2021 sopra citata, viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo 90 punti per l'offerta tecnica e 10 per quella economica nel rispetto del limite previsto dall'art. 22, comma 5 della L.p. 13/2007;

atteso che sono state esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 di data 2 maggio 2018, per definire gli elementi, i criteri e le modalità di valutazione dell'offerta tecnica nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità considerando gli specifici nonché molteplici obiettivi cui è finalizzato il servizio oggetto di affidamento;

atteso inoltre che tutti gli elementi oggetto di valutazione sono connessi al servizio posto in gara e attengono a caratteristiche dello stesso che si ritengono rilevanti al fine di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e degli utenti del servizio. Inoltre, tali elementi sono stati individuati considerando attentamente la specificità del settore dei servizi socio-assistenziali che prevede un sistema di qualità, definito a livello provinciale, attraverso le fasi dell'autorizzazione e dell'accredimento, che impongono una valutazione ex ante della sussistenza in capo agli Enti del Terzo settore che operano in tale contesto dei requisiti previsti dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 27 luglio 2007, n. 13, ritenuti indicativi non solo dell'idoneità del soggetto a svolgere specifici singoli servizi o

interventi, quanto piuttosto della capacità generale di prendersi cura della persona, nelle singole età e situazioni, con versatilità e costruendo percorsi flessibili e personalizzati, anche ispirati all'innovazione sociale e tecnologica;

atteso che, stante inoltre il requisito di partecipazione alla procedura di gara in oggetto che richiede di aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività di gestione di servizi residenziali, semi-residenziali o domiciliari e di contesto per anziani (quali a titolo esemplificativo abitare accompagnato, accoglienza per anziani, centro di servizi, assistenza domiciliare e di contesto, pasti a domicilio), per un importo complessivo non inferiore a 6.000.000,00 di euro e un monte ore complessivo dedicato ad assistenza diretta alla persona, svolte a domicilio o presso strutture residenziali, non inferiore a 180.000 ore, lo scrivente Servizio ritiene di non considerare nella valutazione dell'offerta ulteriori aspetti esperienziali;

rilevato che per ogni sub-elemento sono stati definiti i punteggi massimi attribuibili ponderando in modo accurato il peso anche reciproco degli stessi e considerando in particolare che aspetti organizzativi, gestionali e relazionali rappresentano elementi essenziali per offrire un servizio di qualità sia per quanto concerne la tradizionale forma individualizzata di erogazione del servizio sia per quanto concerne progettualità innovative che comportano un'erogazione in forma condivisa;

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi del combinato disposto degli art. 21 della L.P. 2/2016 e art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che ogni elemento di valutazione è stato declinato in uno o più sub-elementi e i criteri di valutazione sono stati dettagliatamente definiti per ogni sub-elemento al fine di guidare la discrezionalità della Commissione al raggiungimento degli obiettivi richiesti;

atteso che il Servizio di merito ha operato la suddivisione dei 90 punti dell'offerta tecnica come indicati nella tabella che segue:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Qualità del servizio da erogare in forma individualizzata in via ordinaria	44
B	Tempestività nell'attivazione del servizio da erogare in forma individualizzata in emergenza	6
C	Qualità del servizio da erogare in forma condivisa quale presidio di quartiere o di condominio	12
D	Qualità del servizio da erogare in forma condivisa in occasione dello svolgimento dei soggiorni climatici protetti	4
E	Gestione, formazione e supporto del personale impiegato nell'appalto del servizio di assistenza domiciliare e di contesto	11
F	Funzionalità aggiuntiva del sistema di rilevazione delle presenze	4
G	Eventuali prestazioni aggiuntive	7
H	Sinteticità ed esaustività nella redazione della relazione tecnica descrittiva	2
	TOTALE	90

atteso che, per quanto concerne i 90 punti attribuibili all'offerta tecnica il Servizio di merito rileva che:

- 63 punti saranno assegnati sulla base di una valutazione discrezionale dei sub-elementi identificati con lettere a1, a2, a4, c1, d1, e1, e2, g1, h1, come di seguito dettagliati, che sviluppano gli elementi di valutazione riportati nella sovrastante tabella come di seguito specificato.

Tali sub-elementi dovranno essere sviluppati dai concorrenti in una relazione tecnica descrittiva;

- 27 punti saranno assegnati in maniera matematica ai sub-elementi identificati con le lettere a3, b1, e3, f1, come di seguito dettagliati, che sviluppano gli elementi di valutazione della sovrastante tabella come di seguito specificato. Per la presentazione dell'offerta tecnica relativa a tali sub-elementi è messo a disposizione dei concorrenti un apposito documento.

considerato che l'individuazione degli elementi di valutazione nonché la loro suddivisione in sub-elementi è stata strutturata con l'intento di valutare nel dettaglio:

A. qualità complessiva del servizio da erogare in forma individualizzata in via ordinaria. Il servizio di assistenza domiciliare e di contesto erogato in forma individualizzata in via ordinaria rappresenta la tipologia più rilevante nell'ambito dell'appalto, sia in termini di ore di servizio richieste sia in termini di modalità di risposta ai bisogni espressi dall'utente di riferimento. Pertanto a tale elemento sono attribuiti complessivamente 44 punti.

L'elemento è stato suddiviso in sub-elementi volti a cogliere e valutare nel dettaglio aspetti organizzativi e gestionali nonché strategie di analisi e risoluzione dei problemi concreti che nel loro complesso e nella loro combinazione sinergica definiscono il livello qualitativo del servizio stesso.

In particolare sono stati enucleati:

- il sub-elemento identificato dalla lettera a1 che richiede al concorrente la descrizione dell'impianto organizzativo del processo di gestione del servizio nonché delle modalità e degli strumenti di attuazione ed l'implementazione del Piano Assistenziale Individualizzato anche per quanto concerne i profili comunicativi e relazionali. Tali aspetti devono essere progettati ed implementati secondo una visione congiunta e pertanto in termini complessivi vanno valutati discrezionalmente dalla Commissione tenendo presente sia l'obiettivo primario (ovvero garantire il mantenimento dell'autonomia dell'utente) sia le diverse macroaree in cui si classificano le prestazioni richieste.

A tale sub-elemento sono attribuiti 19 punti essendo lo stesso strategico e di fondamentale importanza per garantire un servizio che sappia rispondere efficacemente ai bisogni dell'utente;

- il sub-elemento identificato dalla lettera a2 valuta la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi. A tal fine al concorrente viene richiesto di elaborare una proposta operativa partendo da un caso concreto che si ritiene realistico e sufficientemente complesso in modo tale da poter apprezzare non solo la capacità del concorrente di rispondere efficacemente e efficientemente ai bisogni espressi dall'utente ma anche la capacità di coinvolgimento attivo di tutti i soggetti rilevanti al fine di realizzare appieno l'obiettivo volto alla tutela e protezione dell'utente e le altre finalità alle quali è orientato il servizio. A tale sub-elemento sono stati attribuiti 5 punti considerata la valenza degli elementi da apprezzare nella proposta operativa;

- il sub-elemento identificato dalla lettera a3 valuta la tempestività nell'attivazione del servizio. Si ritiene che tale caratteristica, ovvero un'attivazione del servizio in un intervallo temporale inferiore a quello richiesto da Capitolato, rappresenti un concreto valore aggiunto per l'utente e l'eventuale rete familiare a fronte di un bisogno impellente. Il punteggio attribuibile a tale sub-elemento è definibile in termini matematici prevedendo tre punti per ogni giorno in meno offerto rispetto ai 12 giorni di calendario decorrenti dal giorno della richiesta, così come imposti dal Capitolato, fino ad una riduzione massima di 5 giorni per complessivi 15 punti;

- il sub-elemento identificato dalla lettera a4 valuta il sistema di monitoraggio e auditing interno previsto dall'Appaltatore per verificare l'andamento del servizio e rilevare la soddisfazione dell'utente e dei familiari. Le strategie di autovalutazione e di precoce rilevazione e correzione delle eventuali disfunzioni sono fondamentali per un servizio non solo efficiente in termini di ottimale gestione delle risorse complessivamente impiegate, ma anche in relazione alla verifica dell'adeguatezza della risposta ai bisogni del singolo destinatario del servizio. Pertanto a tale elemento sono attribuiti 5 punti che la Commissione assegna discrezionalmente valutando, tra l'altro, la concretezza e la realistica praticabilità del sistema.

B. tempestività nell'attivazione del servizio da erogare in forma individualizzata in emergenza. Tale elemento, che consta di un solo sub-elemento (identificato dalla lettera b1) valutabile in termini matematici attribuendo 1 punto ogni 2 interventi in emergenza attivati in un giorno dal giorno della richiesta, valorizza un aspetto che si ritiene idoneo ad aumentare l'efficienza complessiva del sistema socio assistenziale anche in connessione con il comparto socio-sanitario (essendo attivabile, ad esempio, a seguito di dimissioni sociali protette di utente fragile) nonché la capacità di risposta ai bisogni dell'utente e dei familiari al fine di favorire il ritorno e/o la permanenza dell'utente nel proprio ambiente di vita. Riconoscendo altresì l'ingente impegno organizzativo e gestionale che tale miglioria

comporta per l'operatore si ritiene di attribuire al massimo 6 punti a fronte di 12 interventi annui (36 nella durata complessiva del contratto) attivabili in un giorno dalla richiesta.

C. qualità complessiva del servizio da erogare in forma condivisa quale presidio di quartiere o di condominio. Tale elemento, che consta di un solo sub-elemento (identificato dalla lettera c1), richiede al concorrente la presentazione di una proposta progettuale che descriva le attività concretamente realizzabili per svolgere la funzione di presidio di quartiere o condominio che si ritiene rappresenti un valore aggiunto non solo considerando il singolo utente ma, in generale, tutta la comunità interessata. Stante la connotazione prettamente innovativa di tale progettualità, la cui pianificazione e implementazione richiede sia un'attenta analisi dei bisogni, anche emergenti, sia delle risorse sociali della comunità da organizzare nel rispetto di quanto dettagliato nel Capitolato, si attribuiscono a tale sub-elemento 12 punti rimessi alla valutazione discrezionale della Commissione tecnica.

D. qualità complessiva del servizio da erogare in forma condivisa in occasione dei soggiorni climatici protetti. Tale elemento, che consta di un solo sub-elemento (identificato dalla lettera d1), richiede al concorrente la presentazione di una proposta progettuale che descriva l'organizzazione del personale durante i soggiorni climatici protetti e le attività di animazione e intrattenimento offerte. A tale sub-elemento, valutabile discrezionalmente dalla Commissione considerando la qualità complessiva della proposta anche in termini di concretezza e praticabilità, si attribuiscono 4 punti riconoscendo da una parte l'esiguità del servizio se paragonato al monte ore complessivo di assistenza in forma individualizzata e dall'altra prendendo atto sia del valore aggiunto che dell'importanza per gli utenti di poter usufruire di opportunità di socializzazione anche al di fuori dell'ambiente domestico, in un contesto inclusivo e protetto.

E. gestione, formazione e supporto del personale. Preso atto che il servizio di assistenza domiciliare e di contesto si connota non solo quale servizio ad alta intensità di manodopera, ma anche quale servizio la cui qualità ed efficienza dipendono direttamente dalle professionalità, dalle capacità e dalle competenze del personale a contatto con l'utenza, si ritiene di attribuire 11 punti alla gestione ed al supporto delle risorse umane. Rilevato inoltre che il sistema di qualità provinciale dei servizi socio - assistenziali così come definito dal combinato disposto del Catalogo dei servizi e del Regolamento di esecuzione in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza già definiscono sia le professionalità necessarie per il servizio di cui trattasi, sia la loro quantificazione percentuale in termini di obblighi di assunzione di personale formato rispetto a quello non formato sia in termini di monte ore, si ritiene di valutare i concorrenti in merito alla capacità organizzativa e gestionale delle risorse umane che residua una volta rispettato quanto già imposto. In altri termini tale elemento di valutazione è suddiviso nei seguenti tre sub-elementi:

- sub-elemento identificato dalla lettera e1 che valuta le strategie proposte per la gestione del personale da impiegare nell'assistenza in forma individualizzata considerando in particolare le modalità di abbinamento operatori - utenti, la variabilità degli operatori sul singolo caso e le strategie per gestire le sostituzioni. Rilevata la strategicità di tali aspetti al fine di garantire all'utente una prestazione personalizzata e per quanto possibile continuativa si attribuiscono a tale elemento 6 punti, rimessi alla valutazione discrezionale della Commissione data la molteplicità e la complessità degli aspetti da analizzare anche in termini tra loro connessi;

- sub-elemento identificato dalla lettera e2 che valuta le strategie e le azioni proposte per il benessere aziendale e quindi contenere il rischio di burn-out e ridurre il turn-over degli operatori. A tale elemento sono attribuiti 3 punti rimessi alla valutazione discrezionale della Commissione;

- sub-elemento identificato dalla lettera e3 che valuta l'offerta di eventuali cicli formativi aggiuntivi che il concorrente si impegna ad effettuare oltre quanto richiesto dal sistema provinciale per l'accreditamento. Stante sia la completezza che la specificità del programma formativo imposto dal quadro sopra richiamato, si ritiene sia di non imporre obbligatoriamente una formazione aggiuntiva sia di definire congiuntamente con l'Appaltatore le tematiche oggetto di approfondimento nel corso dell'esecuzione dell'appalto anche al fine di garantire una formazione aggiornata, innovativa ed utile. Pertanto in sede di offerta si richiede al concorrente di indicare solo il numero di cicli formativi che intende realizzare in aggiunta a quelli obbligatori attribuendo, con criterio prettamente matematico, 0,5 punti ogni ciclo formativo di 4 ore ogni anno di contratto, fino a un massimo di 2 punti.

F. funzionalità aggiuntiva del sistema di rilevazione delle presenze. Rilevato che secondo quanto previsto dal Capitolato l'Appaltatore deve dotarsi di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze degli operatori presso il domicilio dell'utente, si ritiene di premiare l'eventuale impegno del

concorrente ad attivare entro tre mesi dall'avvio del servizio una funzionalità aggiuntiva a tale sistema che consenta l'accesso in sola consultazione, in tempo reale, ai dati di rilevazione delle presenze. A tale sub-elemento identificato dalla lettera f1 si attribuiscono 4 punti, da attribuirsi in modo matematico da parte della Commissione, riconoscendo che tale funzionalità non solo consente un effettivo controllo in tempo reale ma garantisce anche un importante presidio sociale.

G. eventuali prestazioni aggiuntive Si ritiene di premiare l'eventuale offerta di prestazioni aggiuntive che il concorrente si impegna ad attuare tramite l'intervento di figure specialistiche. A tale sub-elemento identificato dalla lettera g1 si attribuiscono 7 punti rimettendo alla valutazione discrezionale della commissione la qualità complessiva del servizio aggiuntivo offerto da giudicare sia considerando profili innovativi sia l'effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi del servizio.

H. sinteticità ed esaustività nella redazione della relazione tecnica descrittiva Al relativo sub-elemento identificato dalla lettera h1 si attribuiscono 2 punti da rimettere alla valutazione discrezionale della Commissione tecnica;

preso atto che il Servizio di merito, come comunicato nella nota sopracitata al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio offerto ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione;

ricordato che lo scopo di tale operazione è quello di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta ai punteggi stabiliti per il sub-elemento di partenza e che in assenza della riparametrazione si rischia di alterare la proporzione stabilita tra il peso attribuito agli stessi, nel caso in esame si ritiene opportuno procedere ad una prima riparametrazione sui singoli sub-elementi di cui alle lettere a1, a2, a4, c1, d1, e1, e2, g1, h1 al fine di evitare che la carenza di alcuni elementi venga compensata dal pregio di altri a danno della qualità dell'offerta complessivamente intesa;

rilevato inoltre che si ritiene opportuno non riparametrare i punteggi attribuiti matematicamente ovvero in modo vincolato ai sub-elementi di cui alle lettere a3, b1, e3, f1 in quanto si correrebbe il rischio di dare un peso eccessivo a tali elementi qualora offerti solo in minima parte. Per questi elementi si reputa opportuno che il punteggio rimanga direttamente proporzionale a quanto effettivamente offerto;

rilevato altresì, al fine di inoltre, di mantenere invariato il rapporto tra la qualità del servizio ed il fattore prezzo e considerato che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 10, si reputa opportuno procedere a una seconda riparametrazione volta ad attribuire 90 punti all'offerta tecnica che abbia raggiunto il miglior punteggio complessivo ed alle altre offerte un valore riparametrato di conseguenza;

atteso inoltre che, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo del servizio oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere che la Commissione tecnica di valutazione delle offerte:

- possa disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni minime inderogabili degli atti di gara;
- disponga l'esclusione delle offerte tecniche che in sede di valutazione abbiano ottenuto un punteggio complessivo (determinato dopo la riparametrazione di cui sopra) pari o inferiore a 50 punti su 90;

considerato che, come già indicato nella deliberazione consiliare n. 30 di data 17 febbraio 2021 sopra citata e nella successiva deliberazione giunta di data 13 dicembre 2021 n. 323, per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si deve dare applicazione al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 16-50/Leg. di data 21 ottobre 2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica e alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.p. 13/2007 "E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non

consistenti in prestazioni sociali”;

- le “Linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 di data 21/02/2020, riconoscono che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali possono sussistere particolari ragioni, legate alla natura del servizio offerto, alla necessità di assicurare la continuità assistenziale oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti che giustificano una limitazione del ricorso al subappalto;

- lo scrivente Servizio ritiene di vietare il subappalto in quanto il servizio consta esclusivamente di attività configurabili come servizi socio assistenziali che per una gestione efficiente necessitano di coordinamento unitario anche al fine di garantire un rapporto con l'utenza che tendenzialmente sia connotato dalla stabilità e costanza di ogni operatore dedicato ad ogni singolo utente. Inoltre, si reputa opportuno che anche i servizi erogati in forma condivisa siano integrati all'interno di un'unica progettualità, in quanto tendenzialmente rivolti alla stessa tipologia di utenza. Al riguardo si evidenzia l'importanza di garantire al personale impiegato nel servizio anche la possibilità di sperimentare contesti lavorativi diversi e motivanti, dove attuare nuove modalità di approccio e risposta ai problemi delle persone assistite, valorizzando la propria professionalità ed esperienza. Si auspica altresì l'integrazione tra i diversi interventi attraverso un unico flusso informativo semplice e completo al fine di lavorare in un'ottica di prevenzione e di rilevazione precoce dei nuovi bisogni realizzando forme innovative e flessibili di intervento;

atteso che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si propone che siano inserite nella lettera di invito le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

ritenuto, inoltre, di inserire nella lettera di invito l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto; tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al due per cento dell'importo posto a base di gara; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000 euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione (triennio 2021-2023) , in cui è previsto l'affidamento in oggetto;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. che al comma 4 septies prevede un esame con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera, sono stati effettuati due incontri (in data 7 dicembre 2020 e in data 11 febbraio 2021) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori per valutare gli effetti della procedura sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione;

preso atto che, facendo seguito anche alla nota di data 5 marzo 2021 prot. n. 606227 a firma del sig. Sindaco con la quale venivano fornite alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze degli imprenditori alcune informazioni generali in merito agli affidamenti ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione biennale 2021 e 2022, in data 12 novembre 2021 con nota prot. n. 298209 sono state inviate ai soggetti sopra indicati ulteriori specifiche informazioni in merito all'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 32 della L.p 2/2016 ed al personale in essere nonché previsto per il futuro affidamento ed entro la data fissata non sono pervenute osservazioni;

atteso che, in data 7 dicembre 2021, i medesimi soggetti sono stati invitati ad un ulteriore incontro illustrativo che si è svolto il giorno 9 dicembre 2021 durante il quale sono stati forniti da parte dell'Amministrazione altri elementi sulla procedura in oggetto rispetto a quanto già in precedenza comunicato e che, in esito a tale incontro, si è ritenuto di procedere come previsto negli atti di gara;

preso atto che, per il servizio oggetto d'appalto, che rientra nel settore "servizi alla persona socio assistenziale e sanitario", la delibera G.P. 1796/2016 individua quale contratto collettivo nazionale di riferimento il CCNL cooperative sociali integrato dal CCPL;

preso inoltre atto che il costo del personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto è stato calcolato con riferimento alla Tabella aggiornata al mese di settembre 2020 allegata al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020", integrata dall'elemento retributivo territoriale previsto dal contratto di secondo livello – provinciale delle Cooperative sociali della Provincia Autonoma di Trento;

ritenuto prevedere che l'affidamento è riservato a soggetti senza scopo di lucro, in particolare ai soli enti del Terzo settore in possesso dell'accreditamento al momento dell'invito da parte dell'Amministrazione comunale a presentare offerta, previa registrazione a sistema SAP-SRM. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nei registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- essere iscritti nel Registro dei soggetti accreditati (di cui al Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.). L'iscrizione dovrà fare riferimento all'aggregazione funzionale "Età anziana domiciliare e di contesto".
oppure
- aver presentato domanda di autorizzazione e accreditamento al precitato Registro. L'iscrizione o la domanda di iscrizione dovrà fare riferimento all'aggregazione funzionale "Età anziana domiciliare e di contesto"; e che alla data dell'invito a presentare offerta è necessario aver ottenuto l'accreditamento definitivo;
- aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività di gestione di servizi residenziali, semi-residenziali o domiciliari e di contesto per anziani (quali a titolo esemplificativo abitare accompagnato, accoglienza per anziani, centro di servizi, assistenza domiciliare e di contesto, pasti a domicilio), per un importo complessivo non inferiore a euro 6.000.000,00 e un monte ore complessivo dedicato ad

assistenza diretta alla persona, svolte a domicilio o presso strutture residenziali, non inferiore a ore 180.000. L'attività può essere stata svolta per conto di enti pubblici o privati;
preso atto che tali requisiti, già fissati nella deliberazione del Consiglio Comunale di data 17 febbraio 2021 n. 30, sono stati indicati nell'avviso di preinformazione sopra citato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 21 novembre 2017, n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 e s.m.;
- la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- l'allegato F della deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 (Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 17 febbraio 2021 di attuazione della procedura di gara e di fissazione degli indirizzi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 di data 13 dicembre 2021 di approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura;
- le note dello scrivente di data 22 novembre 2021 prot. n. 306978 e di data 9 dicembre 2021 prot. n. 325894 ;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322,

- immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di assistenza domiciliare e di contesto" e relativi allegati redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Welfare e coesione sociale che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
3. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
4. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
6. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto per tre anni pari ad euro 17.923.698,45 (oneri fiscali inclusi - IVA al cinque per cento) - sui capitoli indicati nel prospetto dati finanziari - così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2022	euro	1.978.557,00
ciascuno degli esercizi 2023 e 2024	euro	5.974.566,15
anno 2025	euro	3.996.009,15
7. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 15/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 411

di data 15/12/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO " LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO." APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA. IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 17.070.189,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			1.782.281 ,36	"	95622 (9079636)
U	P	2022	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			196.275,6 4	"	95625 (9079905)
U	P	2023	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			592.719,2 3	"	95626 (9079914)
U	P	2023	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			5.381.846 ,92	"	95725 (9085841)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 dicembre 2021